

Schema di
Decreto legislativo
di attuazione della direttiva 2004-39-CE sui mercati degli strumenti finanziari
(**MiFID** Markets in Financial Instruments Directive)
approvato dal Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2007

Articolo 7

1) Dopo il Capo IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”) è inserito il seguente capo :

“Capo IV – *bis*, Tutela degli investitori

Art. 32 –*bis* (*Tutela degli interessi collettivi degli investitori*) – Le associazioni dei consumatori inserite nell’ elenco di cui all’ articolo 137 del decreto legislativo 6.9.2005, n.206, sono legittimate ad agire per la tutela degli interessi collettivi degli investitori, connessi alla prestazione di servizi ed attività di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, nelle forme previste dagli articoli 139 e 140 del predetto decreto legislativo.

Art. 32 –*ter* (*Risoluzione stragiudiziale delle controversie*)– 1.Ai fini della risoluzione stragiudiziale di controversie sorte tra investitori e soggetti abilitati e relative alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, trovano applicazione le procedure di conciliazione ed arbitrato definite ai sensi dell’ articolo 27 della legge 28 dicembre 2005, n.262. . Fino all’ istituzione di tali procedure si applica l’articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206.

Relazione introduttiva

del decreto di attuazione della direttiva MiFID (2004/39/CE)

Gli articoli 32-*bis* e 32-*ter* estendono alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento le previsioni del Codice del consumo in materia di legittimazione ad agire delle associazioni di consumatori e della legge sulla tutela del risparmio (legge 28 dicembre 2005, n.262) in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato.

POLITICA MONETARIA E SISTEMA BANCARIO

Intervento del Governatore della Banca d'Italia , Mario Draghi, pag. 15

“La tutela delle parti nei contratti bancari ha bisogno di strumenti rapidi, efficaci e poco costosi per la soluzione delle controversie. Agli intermediari la legge ora chiede di aderire a meccanismi stragiudiziali; la Banca d'Italia, che dovrà presentare al Cibr una proposta per regolare la materia, sta per avviare una consultazione degli operatori e degli utenti. La proposta si baserà sull'esperienza maturata in Italia e altrove e su una specifica raccomandazione europea; assicurerà che gli organi giudicanti siano non solo indipendenti, ma anche chiaramente percepiti come tali. La Banca è pronta a contribuire, intervenendo nella nomina dei collegi e svolgendo compiti di segreteria tecnica. Per il successo dell'iniziativa è indispensabile, oltre al coinvolgimento delle associazioni rappresentative degli utenti, la convinta adesione delle associazioni degli intermediari, che consentirà anche di utilizzare l'esperienza dell'Ombudsman bancario”.

TUTELE DEGLI INTERESSI COLLETTIVI ANCHE PER I SERVIZI FINANZIARI

Il testo del decreto attuativo della Direttiva Mifid approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 6 luglio scorso, recante modifiche ed integrazioni al vigente Testo Unico Finanza (che dovrebbe pervenire ad approvazione definitiva nel prossimo mese di settembre, dopo aver acquisito i pareri delle commissioni parlamentari competenti), contiene importanti novità anche per quanto attiene la tutela degli interessi collettivi degli investitori.

Il “Codice del consumo” (decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206) ha istituito presso il Ministero delle attività produttive l’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Queste associazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori nelle materie considerate nel Codice. In particolare, esse possono richiedere al tribunale di inibire atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti, di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate e di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale, nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate (art. 140).

Ebbene, nella bozza del Tuf approvata dal Governo è stato introdotto l’ articolo 32 bis, che attribuisce alle associazioni dei consumatori inserite nell’ elenco, di cui all’ art. 137 del Codice del consumo, il potere di agire per la tutela degli interessi collettivi degli investitori, connessi alla prestazione di servizi, attività di investimento, servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio.

La disposizione è importante, anche in ragione dell’ utile impiego dello strumento che, nella prassi giurisprudenziale, si è finora svolto negli ambiti più differenti (pubblicità; contratti standard di fornitura; utenze telefoniche; ecc.) . La norma prevede che l’iniziativa possa essere preceduta da apposita procedura di conciliazione dinanzi le Camere di commercio oppure altri organismi appositamente costituiti. Il processo verbale di conciliazione potrà essere dichiarato esecutivo dal tribunale, presso il quale venga depositato per l’omologazione.

L’ iniziativa dovrà in ogni caso essere proposta solo dopo che siano decorsi 15 giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto, con lettera raccomandata, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori utenti.

Se la domanda ha fondamento, il Giudice fissa un termine perché possano essere adempiuti gli obblighi stabiliti e, anche su richiesta dell' associazione che ha assunto l'iniziativa, dispone, per il caso di inottemperanza, il pagamento di una somma di denaro (da 516 euro a 1.032 euro) per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto.

Rimane ovviamente ferma la facoltà per il consumatore-investitore di assumere iniziative individuali, anche al fine di ottenere il risarcimento del danno, potendosi in futuro avvalere, una volta emanata la relativa regolamentazione, delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dall' articolo 27 della legge 28 dicembre 2005 n. 262, c.d. legge sul risparmio (cfr. art. 32-ter Tuf).